

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1560

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 6 ottobre 1993, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge*

**d'iniziativa dei deputati BORDON, COSTA Silvia, DEL BUE, ANIASI, BORRI, CARELLI, DI PRISCO, FINCATO, MASINI, MICHELINI, TOGNOLI, VELTRONI, VITI, GRILLI e SBARBATI CARLETTI**

*(V. Stampato Camera n. 1348)*

*e del disegno di legge*

**presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo  
(BONIVER)**

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
(MARTELLI)**

**col Ministro delle finanze  
(GORIA)**

**col Ministro del tesoro e per la funzione pubblica  
(BARUCCI)**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e, *ad interim*, delle partecipazioni statali  
(GUARINO)**

**col Ministro del commercio con l'estero  
(VITALONE)**

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie  
e per gli affari regionali  
(COSTA)**

*(V. Stampato Camera n. 1926)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1993*

**Interventi in favore del cinema**

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

*(Finalità della legge)*

1. Lo Stato favorisce lo sviluppo del cinema, forma di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale, e ne riconosce l'importanza economica ed industriale, nel rispetto dei principi costituzionali.

**Art. 2.**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, per «film» o «opera filmica» si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell'ingegno, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari in maggioranza italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) *troupe* in maggioranza italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per «film di produzione nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che presenti complessivamente due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), una delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), una delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), ed almeno una delle componenti di cui alle lettere n), o), p) e q) del medesimo comma.

4. Per «film di interesse culturale nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, la maggioranza degli interpreti, sia principali che secondari, che utilizzino la *ripresa sonora diretta in lingua italiana*, la *troupe* in maggioranza italiana, che presenti due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2, e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

5. Per «film di animazione» si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Per «cortometraggio» si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di

cui ai commi 3 e 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della Commissione nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 7, può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

7. Per «film d'essai» si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'articolo 11 assumono automaticamente anche la qualifica di «film d'essai». I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

8. Per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per «sala d'essai» si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità di cui all'articolo 4, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità economica europea. Per «sale delle comunità ecclesiali» si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e

che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

9. Per «film in coproduzione» o «coproduzione» si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, secondo criteri e modalità previsti da appositi accordi internazionali di reciprocità, alla quale l'impresa italiana partecipi con una quota non inferiore al 20 per cento. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di particolare interesse culturale ed imprenditoriale, la coproduzione può essere autorizzata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, *su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia*.

10. Per «circolo di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per «associazione nazionale di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, l'autorità di cui all'articolo 4 provvede con proprio decreto al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma; ogni triennio l'autorità di cui all'articolo 4 procede alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

11. Per impresa nazionale «di produzione» o «di distribuzione» o «di esportazione» si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per «impresa nazionale di esercizio» e «industria tecnica nazionale» si intende l'impresa o

società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

Art. 3.

*(Interventi dello Stato)*

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, lo Stato interviene per:

a) promuovere il ruolo e la funzione culturale, sociale ed economica della cinematografia nazionale, nelle sue varie componenti, nell'ambito dei mezzi di comunicazione;

b) favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nazionale nei suoi diversi comparti;

c) promuovere, perseguendo la più efficace interazione tra iniziativa pubblica e privata, la produzione cinematografica nazionale favorendone la diffusione e la distribuzione in Italia e all'estero anche mediante accordi internazionali, con priorità verso i Paesi europei, in attuazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989;

d) tutelare e sostenere l'esercizio cinematografico nazionale, del quale riconosce l'importanza sociale, culturale ed economica per la diffusione dello spettacolo filmico;

e) incentivare l'attività creativa degli autori, nonché gli studi e le ricerche per lo sviluppo di nuove forme espressive di linguaggio e di nuove tecnologie;

f) promuovere, anche in accordo con le regioni, la formazione ed il perfezionamento culturale, professionale, artistico e tecnico di coloro che intendono operare nel settore cinematografico, tenendo conto degli obiettivi indicati nella legge 10 aprile 1991, n. 125;

g) favorire il collegamento del cinema con la scuola, l'università ed il mondo del lavoro;

h) assicurare e sostenere la conservazione, il restauro e la divulgazione del patrimonio filmico nazionale e del relativo

materiale storico nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e delle convenzioni internazionali in materia di diritto di autore e di diritti connessi;

i) sostenere gli investimenti culturali e le attività degli enti pubblici e delle istituzioni e associazioni pubbliche e private che operano nel campo cinematografico.

#### Art. 4.

*(Compiti dell'autorità competente  
in materia di turismo e spettacolo)*

1. L'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, nell'attuazione degli interventi dello Stato:

a) determina annualmente, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli indirizzi programmatici del settore;

b) coordina gli altri Ministeri per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

c) stabilisce ogni tre anni con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche;

d) promuove e coordina le iniziative volte allo sviluppo ed al potenziamento della produzione, della distribuzione e della programmazione cinematografica nazionale;

e) determina, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, i criteri per l'apertura, la riqualificazione tecnologica, la ristrutturazione e la trasformazione delle sale cinematografiche, tenendo conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;

f) determina, con regolamento, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, le modalità, i termini e la documentazione da presentare per:

1) la denuncia di inizio lavorazione e

di ultimazione dell'opera filmica prodotta da un'impresa nazionale;

2) l'importazione, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 23, delle opere filmiche estere, comprese quelle di origine dei Paesi della Comunità economica europea;

3) il riconoscimento del carattere «di produzione nazionale» e «di interesse culturale nazionale» delle opere filmiche;

4) il riconoscimento del carattere di «coproduzione» di un'opera filmica;

5) il riconoscimento del carattere di «film d'essai»;

6) l'accesso ai Fondi per il credito agevolato sugli investimenti, di garanzia e di incentivazione;

g) certifica l'inizio della lavorazione e l'ultimazione delle opere filmiche, nonché l'importazione delle stesse ai fini di cui all'articolo 23;

h) dichiara, su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, il carattere «di produzione nazionale», «di interesse culturale nazionale» e «di coproduzione» delle opere filmiche di lungo e corto metraggio e di animazione, e attribuisce la qualifica di «film d'essai»;

i) provvede alla concessione dei benefici di cui alla presente legge con le modalità e nei termini previsti dalle norme di attuazione;

l) promuove i rapporti concernenti gli scambi cinematografici e la diffusione di opere filmiche nazionali all'estero e stipula, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli accordi internazionali di coproduzione;

m) coordina l'attività delle regioni in campo cinematografico;

n) esercita la vigilanza sugli enti, le imprese e le manifestazioni cinematografiche sovvenzionate dallo Stato, coordinando i rapporti fra gli organismi pubblici e privati che operano nel settore;

o) favorisce la diffusione della cultura cinematografica nella scuola, nell'università e nel mondo del lavoro;

p) svolge ogni altro compito attribuito allo Stato dalla presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

## Art. 5.

*(Rapporti Stato-regioni)*

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'autorità di cui all'articolo 4 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione nazionale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonchè con la Cineteca nazionale, l'Istituto Luce, le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonchè le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonchè di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione,

all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

#### Art. 6.

##### *(Compiti dei comuni)*

1. Ferme restando le competenze in materia delle regioni a statuto speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sulla base di criteri generali stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

2. L'autorizzazione comunale di cui al comma 1, necessaria anche per l'utilizzazione non occasionale di spazi teatrali per proiezioni cinematografiche, costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità di cui all'articolo 4, ed è comprensiva, per le sale cinematografiche, dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.

#### Art. 7.

##### *(Commissione nazionale per la cinematografia)*

1. È istituita, presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4, la Commissione nazionale per la cinematografia, organo di

consulenza dell'autorità medesima. La Commissione esprime pareri:

a) sui problemi generali concernenti le attività cinematografiche;

b) sugli indirizzi programmatici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

c) sui regolamenti e sui decreti aventi natura generale, previsti dalla presente legge;

d) sulla disciplina del Pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 23;

e) sulla ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle attività cinematografiche;

f) sui progetti da ammettere al Fondo di incentivazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e sulla concessione dei relativi contributi;

g) sul riconoscimento di «produzione nazionale», di «interesse culturale nazionale» e di «coproduzione» alle opere filmiche, di lungo e corto metraggio e di animazione, e sulle relative concessioni dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge;

h) sul riconoscimento e sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle opere filmiche di cui all'articolo 16;

i) sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle imprese di distribuzione e di esportazione, alle imprese tecniche e a quelle di esercizio cinematografico;

l) sull'attribuzione della qualifica di «film d'essai»;

m) sugli accordi di programma da stipulare con le regioni ai sensi dell'articolo 5;

n) sugli accordi internazionali e di coproduzione.

2. La Commissione è presieduta dall'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4 ed è composta, con diritto di voto:

a) dal direttore generale dello spettacolo;

b) da otto personalità di comprovata esperienza nel campo della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria, dell'economia e del-

l'associazionismo cinematografico, nominate dall'autorità di cui all'articolo 4, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) da undici componenti designati, rispettivamente, dalle associazioni maggiormente rappresentative degli autori, degli attori, dei produttori, dei distributori, delle industrie tecniche, degli esercenti, degli esercenti delle sale delle comunità ecclesiali, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo e, sempre congiuntamente, dalle associazioni di cultura cinematografica riconosciute ai sensi della presente legge;

d) da un rappresentante designato dall'Ente autonomo di gestione per il cinema Spa;

e) da un rappresentante designato dal Centro sperimentale di cinematografia.

3. La Commissione è nominata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è rinnovata entro trenta giorni dalla sua scadenza. Con lo stesso decreto e con le stesse modalità, per ognuno dei componenti effettivi di ciascuna categoria, viene nominato un supplente, chiamato a sostituire il corrispondente membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento. Qualora entro i termini previsti per la sua costituzione non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione si intende validamente costituita con i componenti già nominati, purchè siano stati comunque designati almeno i due terzi dei componenti. I componenti della Commissione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 non sono confermabili per il triennio successivo. L'incarico di componente della Commissione di cui al presente articolo è incompatibile con quello di componente del Consiglio nazionale dello spettacolo, di componente della giuria per i premi nazionali per il cinema e di componente della giuria per i premi alla ricerca creativa.

4. La Commissione è convocata dall'autorità di cui all'articolo 4 almeno sei volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti. Le riunioni sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti. L'assenza ingiustificata per almeno tre sedute alle riunioni della Commissione o delle sottocommissioni di cui all'articolo 8 comporta la decadenza dall'incarico.

5. L'attività della Commissione è disciplinata da un regolamento approvato con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4 su parere conforme della stessa Commissione, da emanare entro sessanta giorni dal suo primo insediamento. Il regolamento disciplina i termini per la definizione dei procedimenti nonché l'accesso della Commissione a tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari in servizio presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4, con qualifica di dirigente.

6. Il compenso spettante ad ogni componente della Commissione è determinato ogni tre anni dall'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art. 8.

##### *(Sottocommissioni)*

1. La Commissione nazionale per la cinematografia si articola in sottocommissioni, fra le quali sono distribuiti tutti i suoi componenti ed alle quali sono attribuite le funzioni di esame preventivo delle richieste presentate all'autorità di cui all'articolo 4 in vista delle pronunce della Commissione stessa, secondo il disposto della presente legge.

2. Nelle materie di rispettiva competenza, su delega della Commissione ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, le sottocommissioni esercitano i poteri della Commissione purchè le relative deliberazioni vengano assunte con la presenza di almeno i due terzi dei componenti la

sottocommissione e con una maggioranza dei due terzi dei componenti presenti. Le deliberazioni così assunte sono soggette a riesame da parte della Commissione, appositamente convocata nei quindici giorni successivi, qualora il riesame venga richiesto, entro cinque giorni dalla avvenuta deliberazione, dai componenti dissenzienti che abbiano fatto constatare il proprio dissenso al momento della votazione, ovvero dalla parte interessata, entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dall'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4, o da un suo delegato, ed il direttore generale dello spettacolo vi partecipa con diritto di voto. Per ognuna delle sottocommissioni esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari in servizio presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4 con qualifica funzionale non inferiore all'ottava. Il numero, la composizione, le competenze, le eventuali strutture tecniche di supporto e le modalità di funzionamento delle sottocommissioni sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Le deliberazioni assunte dalla Commissione nazionale per la cinematografia e dalle sottocommissioni sono motivate per iscritto.

#### Art. 9.

##### *(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato interviene utilizzando annualmente una quota del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari al 25 per cento, per il sostegno e lo sviluppo delle attività cinematografiche nazionali, pubbliche e private, nei loro diversi settori.

2. A tutte le spese previste dalla presente legge si provvede nell'ambito della quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al

comma 1 riservata alle attività cinematografiche.

## CAPO II

### FONDI DI SOSTEGNO CINEMATOGRAFICO

#### Art. 10.

*(Istituzione e finalità del Fondo  
per il credito agevolato sugli investimenti)*

1. È istituito un fondo denominato «Fondo per il credito agevolato sugli investimenti» per la concessione di mutui a tasso agevolato ad imprese nazionali che operano nel campo della produzione, della distribuzione, dell'esportazione, dell'esercizio e dell'industria tecnica cinematografica.

2. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti di cui al comma 1, nonché quella del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11 sono affidate, previa stipula di apposita convenzione, in concessione per tre anni alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa. Alla scadenza della concessione l'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni di accesso alla selezione a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità economica europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma sono tenuti a trasmettere all'autorità di cui all'articolo 4 la rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da

allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Fondo per il credito agevolato sugli investimenti sostituisce il fondo di intervento istituito con la legge 14 agosto 1971, n. 819, il fondo istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 11 della legge 21 giugno 1975, n. 287, il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè il fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, che vengono posti in liquidazione con devoluzione al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti. Le giacenze esistenti, non impegnate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla devoluzione dei fondi di cui al comma 3;

b) dalla parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e);

c) dagli interessi maturati sulle somme versate dallo Stato nella misura fissata dal Ministro del tesoro in relazione al livello del tasso ufficiale di sconto.

6. L'autorità di cui all'articolo 4, su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia, stabilisce ogni tre anni, con proprio decreto, le quote di utilizzazione della dotazione prevista dal comma 5, destinandole agli interventi a favore:

a) della produzione di film di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 16;

b) della produzione di film di animazione e di cortometraggi di cui all'articolo 2,

commi 5, 6 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale;

c) della distribuzione ed esportazione di film con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 16;

d) delle industrie tecniche nazionali;

e) dell'esercizio.

7. Entro il 1° marzo di ogni anno, sulla base dell'effettiva utilizzazione del Fondo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, l'autorità di cui all'articolo 4 provvede ad aggiornare la misura delle quote di cui al comma 6.

8. L'autorità di cui all'articolo 4, entro il primo mese di ogni semestre, provvede a versare alla società concessionaria ovvero agli enti creditizi di cui al comma 2 l'importo del 50 per cento della devoluzione annua di cui al comma 5, lettera b). All'inizio di ogni triennio il versamento è effettuato entro il primo trimestre del primo anno.

9. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di gestione del Fondo, nonchè quelle di assegnazione, di erogazione e di ammortamento dei mutui.

#### Art. 11.

*(Fondo di garanzia per la produzione, distribuzione ed esportazione dei film di interesse culturale nazionale)*

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 10, comma 2, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungo metraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 16.

2. La dotazione del Fondo è costituita dagli accantonamenti che la società conces-

sionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti ad operare, a valere sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui all'articolo 10, comma 2, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1 del presente articolo, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui all'articolo 16. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti riservata ai film di cui al comma 1.

5. L'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

#### Art. 12.

*(Norme generali sui mutui)*

1. La concessione dei mutui di cui alla presente legge è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 10, comma 2, a favore dei

progetti che abbiano riportato il parere favorevole della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. La Commissione nazionale per la cinematografia, nell'esprimere il proprio parere, accerta, per i film di produzione nazionale, la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 3, e per i film assistiti dal Fondo di garanzia accerta e valuta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, e di cui all'articolo 16, nonchè gli eventuali precedenti ricorsi al Fondo di garanzia.

3. I mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di film hanno durata biennale; i mutui per l'esercizio e per le industrie tecniche hanno durata massima decennale. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge decade qualora i mutui non vengano stipulati entro diciotto mesi dalla loro concessione e qualora non siano rispettati i contratti collettivi di lavoro.

4. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 10, comma 2, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali, è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal Fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. Tutti i mutui e i contributi sono erogati per stati di avanzamento. Per quelli concessi alla produzione, gli stessi possono essere erogati per stati di avanzamento con un acconto del 20 per cento da corrispondere successivamente alla dichiarazione di inizio lavorazione e con una quota di saldo, non

superiore al 20 per cento, da erogare solo dopo il deposito, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, da parte della società produttrice, della copia positiva conforme del film, e la presentazione della dichiarazione liberatoria degli enti previdenziali, nonché la certificazione di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del film.

6. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione. Sono considerati proventi tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento e recupero, di ogni tipo e genere, ivi compresi gli eventuali minimi garantiti e prevendite anteriori alla concessione dei benefici, del film in Italia ed all'estero, per l'intera durata dei diritti dell'utilizzazione, nonché gli eventuali premi di cui all'articolo 20 ed ogni altro contributo e beneficio pubblico.

7. Per le opere assistite dal Fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice per quote proporzionali all'entità dei rispettivi finanziamenti. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 10 per cento è destinata a favore degli autori italiani e dei produttori italiani nella misura, rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento.

8. In alternativa al mutuo sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, può essere concesso, a valere sullo stesso Fondo, previo parere della Commissione nazionale per la cinematografia, un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 16. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire

un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

9. Qualora i proventi conseguiti dall'opera filmica non consentano entro i termini previsti l'ammortamento del mutuo concesso, rispettivamente, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione, il mutuo stesso può essere prorogato di un altro anno. Per i mutui assistiti dal Fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

10. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui alla presente legge sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute. L'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con decreto ogni tre anni l'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi di cui al presente articolo. Su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, l'autorità di cui all'articolo 4 può, per opere filmiche di particolare valore artistico ed impegno economico, disporre deroghe di norma non superiori al 20 per cento

dell'ammontare massimo dei costi precedentemente fissato.

Art. 13.

*(Istituzione e finalità  
del Fondo di incentivazione)*

1. È istituito, presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4, il Fondo di incentivazione per lo spettacolo cinematografico con una quota annua del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche, determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e).

2. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sul Fondo di incentivazione vengono annualmente concessi contributi e sovvenzioni per sostenere e promuovere:

a) la qualità artistica e culturale delle opere filmiche italiane e la relativa distribuzione in Italia e all'estero;

b) la ricerca creativa;

c) programmi presentati da soggetti pubblici o privati e finalizzati alla produzione e alla distribuzione, in Italia ed all'estero, di opere filmiche nazionali di particolare qualità artistica e culturale con particolare riguardo alla cinematografia di animazione e per ragazzi; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai contributi o ai mutui previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

d) la ricerca tecnologica applicata all'industria tecnica e all'esercizio cinematografico ad opera di imprese pubbliche e private nazionali nel quadro di progetti pluriennali di investimento;

e) iniziative di soggetti pubblici e privati per la diffusione della cultura cinematografica in Italia e per la promozione ed il sostegno dello spettacolo cinematografico nelle sale aperte al pubblico e in particolare nelle sale d'*essai*, in quelle delle comunità ecclesiali, in quelle situate nelle periferie e nei piccoli centri, e nei circoli di cultura cinematografica;

f) programmi pluriennali finalizzati alla promozione all'estero e per l'estero di opere cinematografiche nazionali, presentati da soggetti pubblici e privati, anche costituiti in forma associativa o consortile;

g) l'attività dei soggetti pubblici o privati a livello nazionale per la qualificazione ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

h) la sperimentazione espressiva e di linguaggio attraverso opere cinematografiche di qualsiasi durata;

i) la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

l) l'attività di produzione e di distribuzione in Italia e all'estero, da parte di soggetti pubblici o privati, sulla base di dettagliati programmi tecnici economici, di cortometraggi di particolare qualità, anche se non destinati prioritariamente alla sala; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai mutui o ai contributi previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

m) la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità economica europea o in base ad accordi internazionali;

n) la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

o) circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

p) le sale d'essai e le sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva, della programmazione di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative e

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;

q) la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, semprechè le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

r) la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonchè l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

s) la stipulazione e l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici, contributi o mutui previsti dalla presente legge.

4. L'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

5. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge con proprio decreto determina la quota annua del Fondo di incentivazione da assegnare all'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

#### Art. 14.

##### *(Associazioni nazionali di cultura cinematografica)*

1. Ai fini del loro riconoscimento con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, le associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10,

della presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 10, della presente legge;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

2. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

3. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, viene concesso dall'autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul Fondo di cui all'articolo 13 della presente legge, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

4. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si provvede con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### CAPO III

#### INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

##### SEZIONE I

##### INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE, DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'ESPORTAZIONE

##### Art. 15.

##### *(Interventi a favore della produzione)*

1. Il mutuo a tasso agevolato sul costo di produzione, al netto delle spese generali e degli oneri finanziari, è concesso in misura compresa tra il 50 ed il 60 per cento per i film di produzione nazionale e tra il 60 e il 70 per cento per la produzione di film di animazione e per ragazzi.

2. Qualora l'opera filmica sia riconosciuta di interesse culturale nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i mutui di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti sull'importo calcolato ai sensi del medesimo comma 1 in misura pari al 90 per cento.

3. In alternativa, il contributo sugli interessi è concesso sull'importo del finanziamento ottenuto e, comunque, in misura non superiore all'importo calcolato ai sensi del comma 1. Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per i quali sia stato concesso il contributo sugli interessi, non è operante il Fondo di garanzia, e la percentuale dell'interesse a carico del beneficiario è pari al 20 per cento.

4. Nel caso di coproduzioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 9, le agevolazioni previste dal presente articolo sono calcolate sull'effettiva quota, semprechè

non inferiore al 20 per cento, di partecipazione finanziaria italiana al costo di produzione dell'opera calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo, accertata da una società di certificazione. Nel caso di coproduzioni cui partecipino imprese di più di due Paesi, le agevolazioni previste dal presente articolo sulla effettiva quota italiana, semprechè non inferiore al 20 per cento, sono aumentate del 5 per cento.

5. Nel caso di produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali, l'accesso ai mutui di cui alla presente legge è concesso solo per i film di interesse culturale nazionale, con esclusione del Fondo di garanzia. L'importo complessivo annualmente erogato non può eccedere comunque il 25 per cento della quota annua destinata al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

#### Art. 16.

*(Norme particolari per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici)*

1. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettiisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal Fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo calcolato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, su proposta della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. La Commissione nazionale per la cinematografia seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con

particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi dell'articolo 21 e per progetti presentati da neodiplomati del Centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

3. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema Spa sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'autorità di cui all'articolo 4 a carico del Fondo di incentivazione. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.

#### Art. 17.

##### *(Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione)*

1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 9, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti dagli articoli 10, 11 e 12. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsti al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità economica europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione di cui all'articolo 15, comma 1. In ogni caso i costi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono essere inferiori al 30 per cento del tetto determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 10.

3. Le percentuali dei mutui e dei contributi sugli interessi sono le stesse previste per la produzione agli articoli 15 e 16.

4. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere la costituzione e l'attività di case di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.

## SEZIONE II

### INTERVENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE TECNICHE

#### Art. 18.

*(Interventi a favore delle  
industrie tecniche)*

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la

realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonchè per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 2.

2. L'importo del mutuo, comunque non superiore agli importi stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 10, può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

3. L'autorità di cui all'articolo 4 fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

### SEZIONE III

#### INTERVENTI A FAVORE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

#### Art. 19.

*(Interventi a favore dell'esercizio)*

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonchè per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale,

per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'importo del mutuo, comunque non superiore agli importi di cui all'articolo 12, comma 10, o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso, può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

5. L'autorità di cui all'articolo 4 fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volume-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere *modificati ogni tre anni con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia*. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

## SEZIONE IV

## PREMI CINEMATOGRAFICI

## Art. 20.

*(Premi nazionali per il cinema)*

1. Entro la fine di ogni anno, l'autorità di cui all'articolo 4 nomina, sentito il Consi-

glio nazionale dello spettacolo, una giuria per i premi nazionali per il cinema.

2. I premi, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci, sono assegnati:

a) alle opere filmiche, riconosciute di alto valore artistico o educativo, di produzione nazionale o di interesse culturale nazionale anche di animazione, di lungo o corto metraggio, a contenuto narrativo o documentaristico, o destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani; a queste ultime è riservata una quota del 20 per cento;

b) al distributore e all' esercente italiani che si siano particolarmente impegnati nell'anno considerato nella promozione e programmazione di opere di interesse culturale nazionale.

3. La giuria è presieduta da una personalità scelta dall'autorità di cui all'articolo 4 tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, ed è composta da:

a) tre personalità della cultura scelte dall'autorità di cui all'articolo 4, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) tre esperti designati, rispettivamente, dal sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani, dal sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica rappresentate nella Commissione nazionale per la cinematografia.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi alla ricerca creativa, nè i componenti a qualunque titolo di altre commissioni previste dalla presente legge.

5. L'importo dei premi di cui al comma 2 e le relative modalità di erogazione sono determinati, ogni due anni, con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

6. L'importo di ciascun premio di cui al comma 2, lettera a), è ripartito secondo le percentuali indicate dalla giuria tra il produttore, il regista, il soggettoista, lo sceneggiatore, il direttore della fotografia, l'autore della musica, il direttore del montaggio, lo scenografo, il costumista e gli attori, anche non protagonisti, che abbiano recitato in lingua italiana, sia in sede di ripresa sonora diretta sia in sede di postsincronizzazione. In ogni caso, al produttore non può essere attribuito meno del 60 per cento dell'ammontare complessivo del premio.

7. Il premio è assegnato, con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, su conforme parere della giuria, entro il primo trimestre di ogni anno con riferimento alle opere dell'anno precedente destinate prioritariamente al mercato cinematografico, su istanza delle imprese produttrici nazionali interessate.

8. La liquidazione della quota di premio di competenza del produttore è subordinata al deposito presso la Cineteca nazionale di una copia positiva e di un controtipo negativo dell'opera filmica premiata.

9. All'onere relativo alla concessione dei premi di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13.

#### Art. 21.

##### *(Premi alla ricerca creativa)*

1. Al fine di promuovere la ricerca creativa con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13, a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

2. Il numero e l'importo dei premi nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità

di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'autorità di cui all'articolo 4 tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) tre esperti nominati dall'autorità di cui all'articolo 4 tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
- c) tre autori, due produttori, un distributore e tre critici cinematografici nominati dall'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria;
- d) tre esperti nominati dall'autorità di cui all'articolo 4, sulla base di terne proposte dall'Ente autonomo di gestione per il cinema Spa.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della Commissione nazionale per la cinematografia e i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi nazionali per il cinema.

5. Le funzioni di preselezione sono svolte da tre sottocommissioni formate da un rappresentante per ciascuna delle componenti di cui alle lettere b) e d) del comma 3 e da un rappresentante per ciascuna delle componenti indicate nella lettera c) del medesimo comma 3. Ciascuna delle sottocommissioni non può proporre un numero di sceneggiature superiore a quello fissato dal decreto di cui al comma 2.

6. I premi vengono assegnati annualmente dall'autorità di cui all'articolo 4 su conforme parere della giuria.

7. Una copia delle sceneggiature preselezionate viene trasmessa dall'autorità di cui all'articolo 4 al Centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

## CAPO IV

CENTRO SPERIMENTALE  
PER LA CINEMATOGRAFIA

## Art. 22.

*(Natura e finalità del Centro sperimentale  
per la cinematografia)*

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con la legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'autorità di cui all'articolo 4, ed ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) quattro esperti;
- c) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema Spa;
- d) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici, e sono nominati con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentito il parere della Commissione nazionale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il

trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del Centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è

trasMESSO all'autorità di cui all'articolo 4, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: «biennali e accelerati» sono soppresse.

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel Pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 23; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche, che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal Fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera b), le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'autorità di cui all'articolo 4, con proprio decreto, determina la quota annua del Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13 da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonchè per l'attività della Cineteca nazionale.

## CAPO V

TUTELA DELL'OPERA  
CINEMATOGRAFICA

## Art. 23.

*(Pubblico registro per la cinematografia)*

1. È istituito il Pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel Pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla presente legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'autorità di cui all'articolo 4 relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film

rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro delle finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni.

5. Le tariffe relative alle operazioni di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro delle finanze e sono annualmente aggiornate secondo l'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

#### Art. 24.

##### *(Tutela economica del diritto di autore)*

1. L'accesso al Fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel Pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come individuati dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

## CAPO VI

AGEVOLAZIONI FISCALI -  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 25.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica l'imposta di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime. Tale agevolazione è estesa alle cambiali di noleggio costituite in pegno dalle società di distribuzione presso la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o altro istituto di credito

autorizzato, a fronte dei finanziamenti concessi.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati *d'essai*, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'autorità di cui all'articolo 4 sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica o delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abbuono d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti del 25 per cento, agli esercenti che, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal Fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal Fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Per gli esercenti delle sale *d'essai* e delle comunità ecclesiali l'abbuono di cui al comma 4 è elevato al 90 per cento.

6. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

7. L'aliquota IVA per il noleggio di film o di altro materiale audiovisivo, per l'acquisto di beni e materiali di consumo e di attrezzature effettuati dai circoli di cultura cinematografica e dalle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo

2, comma 10, nonchè per le prestazioni di servizi svolte a favore dei medesimi soggetti è fissata al 2 per cento.

8. Le agevolazioni fiscali previste dalla presente legge decadono qualora il beneficiario non rispetti le condizioni alle quali la concessione del beneficio è subordinata.

9. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo unico per lo spettacolo determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

#### Art. 26.

##### *(Programmazione televisiva di opere filmiche)*

1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventuno mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea. Tale periodo è ridotto a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere di norma assolto mediante la trasmissione di film di interesse culturale nazionale da effettuare in prima fascia oraria serale, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per «film cinematografici» si intendono i film o le opere filmiche come identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge; per «opere di origine italiana» si intendono i film e le opere filmiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 2. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in dodici mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, della medesima legge, le stesse emittenti possono trasmettere film che siano stati vietati ai minori di anni diciotto solo dopo le ore 24 e sino alle ore 7 del giorno successivo e solo in presenza di un dispositivo di controllo familiare teso ad escludere la visione dei film ai minori. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota è stabilita con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del Fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota di cui all'articolo 15, comma 5, della presente legge. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

4. Deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concordate tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'autorità di cui all'articolo 4.

5. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 27.

*(Norme sulle operazioni  
di concentrazione)*

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'Autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicata sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore a livello nazionale.

Art. 28.

*(Revoca e decadenza dai benefici)*

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge è sospesa nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto a procedimento penale o a sanzione amministrativa per comportamenti illeciti commessi in relazione all'opera filmica oggetto dei benefici. I benefici stessi sono revocati qualora il procedimento si concluda con sentenza di

condanna penale definitiva o qualora divenga definitivo il provvedimento che ha irrogato la sanzione amministrativa. I benefici sono altresì revocati o da essi si decade in caso di violazione delle norme previste dalla presente legge. La revoca è disposta dall'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sulla base di un rapporto del Servizio ispettivo di cui all'articolo 30. Nelle more della decisione dell'autorità di cui all'articolo 4, l'erogazione dei benefici eventualmente prevista è sospesa.

2. Il mancato rilascio del nulla osta di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dall'articolo 29 della presente legge, comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge.

3. Nel caso di revoca o di decadenza dai benefici concessi ai sensi della presente legge, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi percepiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuta erogazione del beneficio.

#### Art. 29.

##### *(Modifica delle norme in materia di revisione dei film)*

1. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono sostituiti dai seguenti:

«Il riparto del lavoro tra le sezioni è demandato all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un professore ordinario di università in materie giuridiche o un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un esperto in psicologia dell'età evolutiva;

c) un esperto in pedagogia;

d) un docente in discipline concernenti la cinematografia e la comunicazione sociale;

e) un critico cinematografico;

f) due rappresentanti dei genitori;

g) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica.

I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del secondo comma sono scelti su terne proposte dalle associazioni maggiormente rappresentative delle relative categorie di appartenenza.

I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al professore universitario o al magistrato di cui al secondo comma, lettera a); le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario in servizio presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo con qualifica di dirigente.

Con le stesse modalità previste per la nomina, per ogni componente della commissione deve essere nominato un supplente.

Il compenso spettante ai componenti della commissione è determinato ogni due anni con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei commissari nominati».

3. All'articolo 4 delle legge 21 aprile 1962, n. 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Agli atti della commissione e delle sezioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».

4. Al quinto comma dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

5. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Competenza a conoscere dei reati). - 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice

penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica.

2. Al giudizio si procede con rito direttissimo».

6. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Sanzioni e sequestro*). - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1».

7. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge.

## Art. 30.

*(Servizio ispettivo)*

1. Presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4 è istituito il Servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al Servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla presente legge, ed in particolare, per i film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni della presente legge, il dirigente del Servizio le segnala all'autorità di cui all'articolo 4, la quale, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, adotta i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 28.

4. Il produttore, il distributore e l'esercente i quali, fuori dai termini e dalle disposizioni previsti dalla presente legge, sulla base della relazione del Servizio ispettivo, contribuiscono alla produzione ed alla diffusione delle videocassette, decadono da tutti i benefici di cui alla presente legge, non possono accedervi, per altre opere, prima di cinque anni e sono inoltre sottoposti a sanzione nella misura definita con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4.

## Art. 31.

*(Norme di attuazione)*

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 2, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965.

3. I comitati e le commissioni previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, rimangono in carica anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge fino al compimento dei rispettivi adempimenti.

4. Con decreti dell'autorità di cui all'articolo 4, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione. L'autorità di cui all'articolo 4, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'autorità di cui all'articolo 4, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purchè le modifiche non contrastino con i principi della presente legge.

6. L'autorità di cui all'articolo 4 comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 5 e le esigenze che le hanno determinate.

7. Ai fini degli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 2 della presente legge, le imprese dei Paesi della Comunità economica europea che abbiano sede in Italia ed i cittadini comunitari sono equiparati alle imprese ed

ai cittadini italiani in condizioni di reciprocità; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

8. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui alla presente legge devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'autorità di cui all'articolo 4, nonché l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

9. Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore cinematografico previste dagli articoli 7, 9, 10 e dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994.

10. Per i film assistiti dal Fondo di garanzia, all'impresa nazionale produttrice del film che rinunci alla garanzia è concesso, su richiesta della stessa, dall'autorità di cui all'articolo 4, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.

11. All'articolo 1, sedicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, le parole: «Almeno il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Almeno il 25 per cento».

12. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 32.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività cinematografiche per lo stesso anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

*(Entrata in vigore)*

1. Gli effetti economici e normativi previsti dalla presente legge, fatta eccezione per l'articolo 25, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel periodo che intercorre fra la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e il successivo 1° gennaio, l'autorità di cui all'articolo 4 è autorizzata a costituire la Commissione nazionale per la cinematografia ai sensi dell'articolo 7 e ad avviare e concludere le procedure per l'emanazione dei decreti, dei regolamenti e delle circolari di attuazione della presente legge.

3. Il periodo intermedio indicato nel comma 2 non viene calcolato ai fini della durata in carica della Commissione nazionale per la cinematografia, che conseguentemente scadrà il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.